

IMU 2020 - CODICI TRIBUTO PER F24

Codici tributo versamento Modello F24			
Tipo immobile	Codice IMU	Codice Sanzioni	Codice Interessi
abitazione principale e relative pertinenze	3912	3924	3923
fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	3924	3923
terreni	3914	3924	3923
aree fabbricabili	3916	3924	3923
altri fabbricati	3918	3924	3923
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato	3925	3924	3923
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento Comune	3930	3924	3923
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	-	-

In caso di ravvedimento, sanzioni e interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. I codici 3923 e 3924 sono utilizzati dall'Ente in sede di accertamento.

PAGAMENTI RITARDATI IN REGIME DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Gli eventuali ritardi di pagamento rispetto alla scadenza ordinaria o differita sono sanabili attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso". L'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone che:

- Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
- Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
- Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

La tabella che segue riepiloga le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso.

Ritardo	Sanzione	Riduzione	Sanzione ridotta
Fino a 14 giorni	15%	Riduzione della sanzione del 15% a 1/15 per giorno di ritardo e ulteriore riduzione al decimo	0,1% per ogni giorno fino al 14° giorno, per il quale si applica la misura dell' 1,4%
Da 15 a 30 giorni	15%	1 decimo	1,50%
Da 31 a 90 giorni	15%	1 nono	1,67%
Dal 91° giorno all'anno dalla violazione	30%	1 ottavo	3,75%
Entro 2 anni dalla violazione	30%	1 settimo	4,29%
Oltre 2 anni dalla violazione	30%	1 sesto	5%

Gli interessi dovuti sono pari a quelli legali, oggi fissati al 0,05% su base annua e si calcolano in base ai giorni di ritardo (1/365 della misura annua al giorno) solo sulle somme dovute a titolo di imposta.